



UN CASO REALE DI “INFORTUNIO SUL LAVORO”: SOGGETTI COINVOLTI, INDAGINI, ITER PROCESSUALE FINO ALLA SENTENZA



- **GLI U.P.G.**
- **I RILIEVI**
- **LE CONTESTAZIONI**
- **I C.T.U.**
- **LE RELAZIONI**
- **LE UDIENZE**
- **L'ACCUSA**
- **LE PARTI CIVILI**
- **LA DIFESA**
- **LE ASSICURAZIONI**

- **IL CANTIERE**
- **LO STATO**
- **DELLE LAVORAZIONI**
- **IL PSC**
- **IL POS**
- **LE INTEGRAZIONI**
- **I VERBALI**
- **LA SCELTA DELLA PROCEDURA DA SEGUIRE**

INFORTUNIO**LA NATURA DEL CANTIERE**

TIPOLOGIA DI COMMITTENZA: PRIVATA
COMMITTENTE: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
TIPOLOGIA DI LAVORO: NUOVA COSTRUZIONE
STRUTTURA PORTANTE: CEMENTO ARMATO
PIANI: 7 FUORI TERRA, SENZA INTERRATO
TAMPONAMENTO: PANNELLI PREFABBRICATI
IMPORTO DEI LAVORI: CIRCA 15.000.000,00 €

- **IL CANTIERE**
- **LO STATO DELLE LAVORAZIONI**
- **IL PSC**
- **IL POS**
- **LE INTEGRAZIONI**
- **I VERBALI**



Pistoia
26 Marzo 2014
PARTE PRIMA


**UN CASO REALE DI "INFORTUNIO SUL LAVORO": SOGGETTI
 COINVOLTI, INDAGINI, ITER PROCESSUALE FINO ALLA SENTENZA**

Ing. Carlo Savelli

INFORTUNIO**I SOGGETTI PRESENTI IN CANTIERE**

- **COMMITTENTE: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA**
- **RESPONSABILE LAVORI: TECNICO NOMINATO**
- **COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE**
- **COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE**
- **DITTA AFFIDATARIA**
- **DIRETTORE DI CANTIERE DITTA AFFIDATARIA CON DELEGA SCRITTA PER LA SICUREZZA**
- **DITTE SUBAPPALTATRICI: SCAVI, CARPENTERIA, MONTAGGIO PONTEGGI**
- **DIRETTORI DI CANTIERE DITTE SUBAPPALTATRICI**
- **DIRETTORI DEI LAVORI: ARCHITETTONICO, STRUTTURE, IMPIANTI, ACUSTICA**

- **IL CANTIERE**
- **LO STATO DELLE LAVORAZIONI**
- **IL PSC**
- **IL POS**
- **LE INTEGRAZIONI**
- **I VERBALI**

**DELEGA**

INFORTUNIO**ANDAMENTO DEL CANTIERE****INIZIO DEI LAVORI: OTTOBRE 2006****ACCANTIERAMENTO****SCAVI****MONTAGGIO GRU DI CANTIERE****OPERE DI CARPENTERIA**

- FONDAZIONI
- IMPALCATO PIANO TERRA
- PRIMA ELEVAZIONE
- SOLAIO PIANO PRIMO
-
- SOLAIO PIANO 4 e 5

INFORTUNIO: 11 MAGGIO 2007

- IL CANTIERE
- LO STATO DELLE LAVORAZIONI
- IL PSC
- IL POS
- LE INTEGRAZIONI
- I VERBALI



INFORTUNIO



APPROFONDIMENTO DEL FABBRICATO

PLANIMETRIA GENERALE

PIANTA TIPO

SEZIONE

CARPENTERIA FONDAZIONI

CARPENTERIA PIANO TIPO

- IL CANTIERE
- LO STATO DELLE LAVORAZIONI
- IL PSC
- IL POS
- LE INTEGRAZIONI
- I VERBALI

INFORTUNIO



- IL CANTIERE
- LO STATO DELLE LAVORAZIONI
- IL PSC
- IL POS
- LE INTEGRAZIONI
- I VERBALI



Pistoia
26 Marzo 2014
PARTE PRIMA

**UN CASO REALE DI "INFORTUNIO SUL LAVORO": SOGGETTI
COINVOLTI, INDAGINI, ITER PROCESSUALE FINO ALLA SENTENZA**

Ing. Carlo Savelli

INFORTUNIO**IL COORDINAMENTO IN PROGETTAZIONE**

- IL CANTIERE
- LO STATO DELLE LAVORAZIONI
- IL PSC
- IL POS
- LE INTEGRAZIONI
- I VERBALI



P.S.C.



P.O.S.



INTEGRAZIONE P.O.S.



VERIFICA CONGRUITA' P.O.S.

Pistoia
26 Marzo 2014
PARTE PRIMA

**UN CASO REALE DI "INFORTUNIO SUL LAVORO": SOGGETTI
COINVOLTI, INDAGINI, ITER PROCESSUALE FINO ALLA SENTENZA**

Ing. Carlo Savelli

INFORTUNIO**IL COORDINAMENTO IN ESECUZIONE**

- **IL CANTIERE**
- **LO STATO DELLE LAVORAZIONI**
- **IL PSC**
- **IL POS**
- **LE INTEGRAZIONI**
- **I VERBALI**

PROCEDURA PER I SOLAI


PROCEDURA PARAPETTI

PROCEDURA MONTAGGIO PANNELLI



INFORTUNIO**IL COORDINAMENTO IN ESECUZIONE**

- IL CANTIERE
- LO STATO DELLE LAVORAZIONI
- IL PSC
- IL POS
- LE INTEGRAZIONI
- I VERBALI

**IL GIORNALE DELLA SICUREZZA****I VERBALI DI COORDINAMENTO**

INFORTUNIO**LA ZONA DELL'INFORTUNIO**

RICOSTRUZIONE 3D

TAVOLA 1

PROSPETTO 3D

TAVOLA 2

PLANIMETRIA 3D


TAVOLA 3

TAVOLA 4

INFORTUNIO



11 MAGGIO 2007 ore 12:00 circa



*Pistoia
26 Marzo 2014
PARTE PRIMA*


**UN CASO REALE DI "INFORTUNIO SUL LAVORO": SOGGETTI
COINVOLTI, INDAGINI, ITER PROCESSUALE FINO ALLA SENTENZA**

Ing. Carlo Savelli

INFORTUNIO



11 MAGGIO 2007 ore 12:00 circa



Pistoia
26 Marzo 2014
PARTE PRIMA

**UN CASO REALE DI "INFORTUNIO SUL LAVORO": SOGGETTI
COINVOLTI, INDAGINI, ITER PROCESSUALE FINO ALLA SENTENZA**

Ing. Carlo Savelli

INDAGINI PRELIMINARI

CHI ENTRA IN CANTIERE



- 118
- CARABINIERI
- ISPETTORI A.S.L. - U.P.G.

REFERTO MEDICO 118

INFORMATIVA DEI CARABINIERI ALLA PROCURA

- CONSEGNA CADAVERE
- ESTREMI DEI SOGGETTI COINVOLTI
 - Luogo decesso
 - Deceduto
 - Soggetti coinvolti: committente, datore di lavoro, responsabile lavori, coordinatore, ecc.
 - Modalità di avviso alla famiglia del defunto

INFORMATIVA DEGLI U.P.G. ALLA PROCURA

- VERBALE DI SEQUESTRO
- VERBALE RILIEVI E ACCERTAMENTI E VERBALE DICHIARAZIONI
- RELAZIONE FOTOGRAFICA.

- **GLI U.P.G.**
- **I RILIEVI**
- **LE CONTESTAZIONI**
- **I C.T.U.**
- **LE RELAZIONI**

INDAGINI PRELIMINARI



I TECNICI A.S.L. DIVENTANO GLI ATTORI PRINCIPALI

1) INTERROGATORI IN SITU:

vengono sentiti 5 lavoratori per acquisire sommarie informazioni circa l'accaduto e circa le modalità lavorative in atto nel cantiere

2) PRIMI ACCERTAMENTI E RILIEVI


- **GLI U.P.G.**
- **I RILIEVI**
- **LE CONTESTAZIONI**
- **I C.T.U.**
- **LE RELAZIONI**

INDAGINI PRELIMINARI



ACCERTAMENTI E RILIEVI EFFETTUATI:

Al quest. piano dell'edifico lato est. (verso la strada dei Gigli), nel punto dove è accaduto l'incidente del sig. Riccardo Micheli, è presente una trave di legno di sezione $3,15 \text{ m}$ e alla sua estremità di questa trave sono presenti due chiodi con l'interasse di $3,09 \text{ m}$. In alto sono (all'altezza di $2,55 \text{ metri}$) sono presenti due travi, appesi, e presentano due chiodi infilati dall'alto e liberi dalla parte sottostante.



Dalla parte opposta dei due chiodi non ci sono segni di chiodi o tracce di puntelli o cristi. Ci sono chiodi di legno in una parte.

(segue a pagina)

- **GLI U.P.G.**
- **I RILIEVI**
- **LE CONTESTAZIONI**
- **I C.T.U.**
- **LE RELAZIONI**

INDAGINI PRELIMINARI



I TECNICI A.S.L. DIVENTANO GLI ATTORI PRINCIPALI

1) INTERROGATORI IN SITU:

vengono sentiti 5 lavoratori per acquisire sommarie informazioni circa l'accaduto e circa le modalità lavorative in atto nel cantiere

2) PRIMI ACCERTAMENTI E RILIEVI

3) ACQUISIZIONE DOCUMENTALE:
P.S.C., verbali, P.O.S., contratti, ecc.

4) INTERROGATORI DI S.I.T.:

Vengono sentiti tutti i lavoratori su specifici temi legati all'indagine →

5) ULTERIORI ACCERTAMENTI E RILIEVI IN CORSO DI INDAGINE

• **GLI U.P.G.**

• **I RILIEVI**

• **LE CONTESTAZIONI**

• **I C.T.U.**

• **LE RELAZIONI**

I temi:

- da quanto tempo lavorava in cantiere?
- si lavorava tutti i giorni?
- con che orario?
- facevate straordinari?
- siete stati sempre gli stessi lavoratori dall'inizio del cantiere?
- dove alloggiate?
- c'e' stata una variazione dei ritmi di lavoro?
- chi vi dava ordini?
- chi verificava la normativa antinfortunistica?
- ha mai fatto corsi di formazione?
- dove era al momento dell'infortunio?

INDAGINI PRELIMINARI



IL “PRIMO” ATTO DELLE INDAGINI SONO LE COMUNICAZIONI DI REATO CHE VENGO TRASMESSE AGLI INTERESSATI SUCCESSIVAMENTE ALLA RICHIESTA DI DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA (RISPETTO A QUANTO GLI U.P.G. SONO RIUSCITI A REPERIRE IN CORSO DI INDAGINI) AGLI INTERESSATI

- **GLI U.P.G.**
- **I RILIEVI**
- **LE CONTESTAZIONI**
- **I C.T.U.**
- **LE RELAZIONI**

CHI SONO I SOGGETTI CHE SONO STATI INIZIALMENTE COINVOLTI DALLE INDAGINI ?

- **IL COMMITTENTE**
- **IL RESPONSABILE DEI LAVORI**
- **IL DIRETTORE DI CANTIERE DELL'IMPRESA APPALTATRICE**
- **IL DATORE DI LAVORO DEL DECEDUTO**
- **IL DATORE DI LAVORO DELLA DITTA CHE MONTAVA I PONTEGGI**
- **IL COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE**

INDAGINI PRELIMINARI



CHI SONO I SOGGETTI CHE NON HANNO RICEVUTO IL VERBALE DI IPOTESI DI REATO (CONTESTAZIONI)?

- IL COMMITTENTE
- IL RESPONSABILE DEI LAVORI

PERCHE'?

- *GLI U.P.G.*
- *I RILIEVI*
- *LE CONTESTAZIONI*
- *I C.T.U.*
- *LE RELAZIONI*

INDAGINI PRELIMINARI



Art. 3. (Art. 90)

Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

3. Nei cantieri in cui e' prevista la presenza di piu' imprese (esecutrici), anche non contemporanea, il committente (anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice) o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione in ognuno dei seguenti casi: ...

6. (7.) il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese esecutrici (affidatarie, alle imprese esecutrici) e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori; tali nominativi devono essere indicati nel cartello di cantiere.

8. (9.) Il committente o il responsabile dei lavori, nelle ipotesi di cui all'articolo 11, comma 1:

a) chiede alle imprese esecutrici l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi ... allegato XVII

b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonche' una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti."

b) chiede alle imprese esecutrici, anche tramite il coordinatore per l'esecuzione e ferme restando la responsabilità delle singole imprese esecutrici, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo ... INPS ... INAIL ... casse edili ... contratto collettivo ...

c) trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori ... copia della notifica preliminare ... e dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della documentazione di cui alle lettere a) e b).

e b). Pistoia
26 Marzo 2014
PARTE PRIMA

UN CASO REALE DI "INFORTUNIO SUL LAVORO": SOGGETTI
COINVOLTI, INDAGINI, ITER PROCESSUALE FINO ALLA SENTENZA

Ing. Carlo Savelli

INDAGINI PRELIMINARI

Comunicazione di notizia di reato DATORE DI LAVORO



NOTIZIA DI REATO DATORE DI LAVORO

Art. 347 c.p.p.

1. Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria, senza ritardo, riferisce al pubblico ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione .

2. Comunica, inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini , della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti .

2bis. Qualora siano stati compiuti atti per i quali è prevista l'assistenza del difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, la comunicazione della notizia di reato è trasmessa al più tardi entro quarantotto ore dal compimento dell'atto, salvo le disposizioni di legge che prevedono termini particolari.

3. Se si tratta di taluno dei delitti indicati nell'articolo 407 comma 2 lett. a) numeri da 1) a 6) e, in ogni caso, quando sussistono ragioni di urgenza, la comunicazione della notizia di reato è data immediatamente anche in forma orale. Alla comunicazione orale deve seguire senza ritardo quella scritta con le indicazioni e la documentazione previste dai commi 1 e 2. 4. Con la comunicazione, la polizia giudiziaria indica il giorno e l'ora in cui ha acquisito la notizia.

Decreto Legislativo 19 dicembre 1994, n. 758

Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro.

Capo II - ESTINZIONE DELLE CONTRAVVENZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO

INDAGINI PRELIMINARI

Comunicazione di notizia di reato DATORE DI LAVORO



Violazioni al DPR 303/1956 articolo 40 comma 4 (allegato XII comma 1.2)

Art. 40. SPOGLIATOI E ARMADI PER IL VESTIARIO.

4. Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che consentono a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro.



Pistoia
26 Marzo 2014
PARTE PRIMA

**UN CASO REALE DI "INFORTUNIO SUL LAVORO": SOGGETTI
COINVOLTI, INDAGINI, ITER PROCESSUALE FINO ALLA SENTENZA**

Ing. Carlo Savelli

INDAGINI PRELIMINARI

Comunicazione di notizia di reato DATORE DI LAVORO



Violazioni al DPR 547/1955 articolo 281 comma 1

ART. 281

1. In ogni locale che non sia un'officina o cabina elettrica, i conduttori e gli elementi a bassa tensione superiore a 25 Volta verso terra, se a corrente alternata e a 50 Volta verso terra, se a corrente continua, devono essere provvisti di rivestimento isolante continuo adeguato alla tensione ed appropriato, al fini della sua conservazione ed efficacia, alle condizioni di temperatura, umidità ed acidità dell'ambiente, oppure essere protetti contro il contatto delle persone ancorché siano fuori della portata di mano, ma in posizione accessibile.

Articolo 85 - Protezione di edifici, impianti strutture ed attrezzature

1. Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dai pericoli determinati dall'innescio elettrico di atmosfere potenzialmente esplosive per la presenza o sviluppo di gas, vapori, nebbie *infiammabili* o polveri *combustibili* infiammabili, o in caso di fabbricazione, manipolazione o deposito di materiali esplosivi.

2. Le protezioni di cui al comma 1 si realizzano utilizzando le specifiche disposizioni di cui al presente Decreto Legislativo e le pertinenti norme tecniche di cui all'ALLEGATO IX.



Pistoia
26 Marzo 2014
PARTE PRIMA

UN CASO REALE DI "INFORTUNIO SUL LAVORO": SOGGETTI
COINVOLTI, INDAGINI, ITER PROCESSUALE FINO ALLA SENTENZA

Ing. Carlo Savelli

**INDAGINI
PRELIMINARI****Comunicazione di notizia di reato
DATORE DI LAVORO****Violazioni al DPR164/1956 articolo 68 comma 1****Art. 68. DIFESA DELLE APERTURE (art. 146 -Difesa delle aperture)**

Le aperture lasciate nei solai o nelle piattaforme di lavoro devono essere circondate da normale parapetto e da tavola fermapiede oppure devono essere coperte con tavolato solidamente fissato e di resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di servizio.


Qualora le aperture vengano usate per il passaggio di materiali o di persone, un lato del parapetto può essere costituito da una barriera mobile non asportabile, che deve essere aperta soltanto per il tempo necessario al passaggio.

Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano una profondità superiore a m. 0,50 devono essere munite di normale parapetto e tavole fermapiede oppure essere convenientemente sbarrate in modo da impedire la caduta di persone.

**INDAGINI
PRELIMINARI****Comunicazione di notizia di reato
DATORE DI LAVORO**

Violazioni al DPR164/1956 articolo 68 comma 1

Art. 68. DIFESA DELLE APERTURE (art. 146 -Difesa delle aperture)



**Pistoia
26 Marzo 2014
PARTE PRIMA**

**UN CASO REALE DI "INFORTUNIO SUL LAVORO": SOGGETTI
COINVOLTI, INDAGINI, ITER PROCESSUALE FINO ALLA SENTENZA**

Ing. Carlo Savelli

**INDAGINI
PRELIMINARI****Comunicazione di notizia di reato
DATORE DI LAVORO**

Violazioni al DPR164/1956 articolo 68 comma 1

Art. 68. DIFESA DELLE APERTURE (art. 146 -Difesa delle aperture)



**Pistoia
26 Marzo 2014
PARTE PRIMA**

**UN CASO REALE DI "INFORTUNIO SUL LAVORO": SOGGETTI
COINVOLTI, INDAGINI, ITER PROCESSUALE FINO ALLA SENTENZA**

Ing. Carlo Savelli

**INDAGINI
PRELIMINARI****Comunicazione di notizia di reato
DATORE DI LAVORO**

Violazioni al DPR164/1956 articolo 27 comma 1

Art. 27. SOTTOPONTI (art. 128 - sottoponti)

Gli impalcati e ponti di servizio devono avere un sottoponte di sicurezza, costruito come il ponte, a distanza non superiore a m. 2,50.

La costruzione del sottoponte può essere omessa per i ponti a sbalzo (ponti sospesi, *per le torri di carico*, per i ponti a sbalzo) e quando vengano eseguiti lavori di manutenzione e di riparazione di durata non superiore a cinque giorni.

**INDAGINI
PRELIMINARI****Comunicazione di notizia di reato
DATORE DI LAVORO**

Violazioni al DPR164/1956 articolo 27 comma 1

Art. 27. SOTTOPONTI (art. 128 - sottoponti)



*Pistoia
26 Marzo 2014
PARTE PRIMA*

**UN CASO REALE DI "INFORTUNIO SUL LAVORO": SOGGETTI
COINVOLTI, INDAGINI, ITER PROCESSUALE FINO ALLA SENTENZA**

Ing. Carlo Savelli

**INDAGINI
PRELIMINARI****Comunicazione di notizia di reato
DATORE DI LAVORO**

Violazioni al DPR164/1956 articolo 69 comma 1

Art. 69. SCALE IN MURATURA (*Articolo 147 - Scale in muratura*)

- 1. Lungo le rampe ed i pianerottoli delle scale fisse in costruzione, fino alla posa in opera delle ringhiere, devono essere tenuti parapetti normali con tavole fermapiede fissati rigidamente a strutture resistenti.**
- 2. Il vano-scala deve essere coperto con una robusta impalcatura posta all'altezza del pavimento del primo piano a difesa delle persone transitanti al piano terreno contro la caduta dei materiali.**
- 3. Sulle rampe delle scale in costruzione ancora mancanti di gradini, qualora non siano sbarrate per impedirvi il transito, devono essere fissati intavolati larghi almeno 60 centimetri, sui quali devono essere applicati trasversalmente listelli di legno posti a distanza non superiore a 40 centimetri.**

INDAGINI PRELIMINARI

Comunicazione di notizia di reato DATORE DI LAVORO



Violazioni al DPR164/1956 articolo 24 comma 1

Art. 24. PARAPETTI (Articolo 126 - Parapetti)

Gli impalcati e ponti di servizio, le passerelle, le andatoie, che siano posti ad un'altezza maggiore di 2 metri, devono essere provvisti su tutti i lati verso il vuoto di robusto parapetto (e in buono stato di conservazione) costituito da uno o più correnti paralleli all'intavolato, il cui margine superiore sia posto a non meno di m. 1 dal piano di calpestio, e di tavola fermapiede alta non meno di 20 centimetri, messa di costa e aderente al tavolato.

Correnti e tavola fermapiede non devono lasciare una luce, in senso verticale, maggiore di 60 centimetri. Sia i correnti che la tavola fermapiede devono essere applicati dalla parte interna dei montanti.

Allegato XVII - 2.1.5. Parapetti

2.1.5.1. Il parapetto di cui all'articolo 126 è costituito da uno o più correnti paralleli all'intavolato, il cui margine superiore sia posto a non meno di 1 metro dal piano di calpestio, e di tavola fermapiede alta non meno di 20 centimetri, messa di costa e poggiante sul piano di calpestio.

2.1.5.2. Correnti e tavola fermapiede non devono lasciare una luce, in senso verticale, maggiore di 60 centimetri.

2.1.5.3. Sia i correnti che la tavola fermapiede devono essere applicati dalla parte interna dei montanti.

2.1.5.4. E' considerata equivalente al parapetto definito ai commi precedenti, qualsiasi protezione, realizzante condizioni di sicurezza contro la caduta verso i lati aperti non inferiori a quelle presentate dal parapetto stesso.

**INDAGINI
PRELIMINARI****Comunicazione di notizia di reato
DATORE DI LAVORO****Violazioni al DPR164/1956 articolo 24 comma 1****Art. 24. PARAPETTI (Articolo 126 - Parapetti)
Allegato XVII - 2.1.5. Parapetti**

**Pistoia
26 Marzo 2014
PARTE PRIMA**

**UN CASO REALE DI "INFORTUNIO SUL LAVORO": SOGGETTI
COINVOLTI, INDAGINI, ITER PROCESSUALE FINO ALLA SENTENZA**

Ing. Carlo Savelli

**INDAGINI
PRELIMINARI****Comunicazione di notizia di reato
DATORE DI LAVORO**

Violazioni al D. Lgs. 626/1994 articolo 35 comma 1

Art. 35 Obblighi del datore di lavoro (Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro)

1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere ovvero adattate a tali scopi e idonee ai fini della sicurezza e della salute. (conformi ai requisiti di cui all'articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle Direttive comunitarie)

**INDAGINI
PRELIMINARI****Comunicazione di notizia di reato
DATORE DI LAVORO**

Violazioni al D. Lgs. 626/1994 articolo 35 comma 1

Art. 35 Obblighi del datore di lavoro (Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro)



**Pistoia
26 Marzo 2014
PARTE PRIMA**

**UN CASO REALE DI "INFORTUNIO SUL LAVORO": SOGGETTI
COINVOLTI, INDAGINI, ITER PROCESSUALE FINO ALLA SENTENZA**

Ing. Carlo Savelli

INDAGINI PRELIMINARI

Comunicazione di notizia di reato DATORE DI LAVORO



Violazioni al D. Lgs. 626/1994 articolo 35 comma 4

Art. 35 Obblighi del datore di lavoro

4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano:

- a) installate in conformità alle istruzioni del fabbricante;**
- b) utilizzate correttamente;**
- c) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la rispondenza ai requisiti di cui all'art. 36 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso.**
- c-bis) disposte in maniera tale da ridurre i rischi per gli utilizzatori e per le altre persone, assicurando in particolare sufficiente spazio disponibile tra gli elementi mobili e gli elementi fissi o mobili circostanti e che tutte le energie e sostanze utilizzate o prodotte possano essere addotte o estratte in modo sicuro.**

4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

- a) le attrezzature di lavoro siano:**
 - 1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso;**
 - 2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all'articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione;**
 - 3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettera z);**
- b) siano curati la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto.**

**INDAGINI
PRELIMINARI****Comunicazione di notizia di reato
DATORE DI LAVORO**

Violazioni al D. Lgs. 626/1994 articolo 35 comma 4

Art. 35 Obblighi del datore di lavoro



**Pistoia
26 Marzo 2014
PARTE PRIMA**

**UN CASO REALE DI "INFORTUNIO SUL LAVORO": SOGGETTI
COINVOLTI, INDAGINI, ITER PROCESSUALE FINO ALLA SENTENZA**

Ing. Carlo Savelli

**INDAGINI
PRELIMINARI****Comunicazione di notizia di reato
DATORE DI LAVORO**

Violazioni al D.P.R. 164/1956 articolo 8 comma 4

Art. 8. SCALE A MANO (*Articolo 113 – Scale*) (*Allegato XX*)

Durante l'uso le scale devono essere sistemate e vincolate. All'uopo, secondo i casi, devono essere adoperati chiodi, graffe in ferro, listelli, tasselli, legature, saettoni, in modo che siano evitati sbandamenti, slittamenti, rovesciamenti, oscillazioni od inflessioni accentuate.

**INDAGINI
PRELIMINARI****Comunicazione di notizia di reato
DATORE DI LAVORO**

Violazioni al D.P.R. 164/1956 articolo 8 comma 4

Art. 8. SCALE A MANO (Articolo 113 – Scale) (Allegato XX)



**Pistoia
26 Marzo 2014
PARTE PRIMA**

**UN CASO REALE DI “INFORTUNIO SUL LAVORO”: SOGGETTI
COINVOLTI, INDAGINI, ITER PROCESSUALE FINO ALLA SENTENZA**

Ing. Carlo Savelli

INDAGINI PRELIMINARI

Comunicazione di notizia di reato DIRETTORE DI CANTIERE



000031

A) CAPI DI IMPUTAZIONE:

1) del reato di cui agli artt. 6 c.2 e 91 c.1 - D.L.vo. 19.9.1994 n. 626, per avere consentito che fosse concesso in uso alla Ditta SUBAPPALTATRICE il ponteggio metallico marca CETA non rispondente alla norma legislativa in materia di sicurezza. In particolare alcune basi di appoggio del ponteggio risultavano precarie in quanto non appoggiavano direttamente o sul terreno o su di un unico tavolone da ponteggio atto a ripartire il carico in modo uniforme sul terreno. Inoltre il sottoponte del castello di tiro posto sul retro dell'edificio non risultava completo in quanto il parapetto era privo di tavola fermapiede e corrente intermedio. Inoltre in alcuni punti, il piano di calpestio del ponteggio era privo di idoneo parapetto sui lati prospicienti i solai dell'edificio.

B) TERMINI PER L'ADEMPIMENTO ALLE PRESCRIZIONI:

- giorni 1 per i punti n.1-

INDAGINI PRELIMINARI

Comunicazione di notizia di reato DIRETTORE DI CANTIERE



Violazioni al D.P.R. 626/1994 articolo 6 comma 2

Art. 6 (Obblighi dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori).

2. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di macchine, di attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza. Chiunque concede in locazione finanziaria beni assoggettati a forme di certificazione o di omologazione obbligatoria è tenuto a che gli stessi siano accompagnati dalle previste certificazioni o dagli altri documenti previsti dalla legge.

Articolo 22 - Obblighi dei progettisti

1. I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Articolo 23 - Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori

1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

2. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.

Articolo 24 - Obblighi degli installatori

1. Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.

**INDAGINI
PRELIMINARI****Comunicazione di notizia di reato
DIRETTORE DI CANTIERE****Violazioni al D.P.R. 626/1994 articolo 6 comma 2**

Art. 6 (Obblighi dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori).

Articolo 22 - Obblighi dei progettisti



**Pistoia
26 Marzo 2014
PARTE PRIMA**

**UN CASO REALE DI "INFORTUNIO SUL LAVORO": SOGGETTI
COINVOLTI, INDAGINI, ITER PROCESSUALE FINO ALLA SENTENZA**

Ing. Carlo Savelli

**A) CAPI DI IMPUTAZIONE:**

1) del reato di cui agli artt. 6 c.3 e 91 c. 2 - D.L.vo. 19.9.1994 n. 626, perche', quale montatore del ponteggio, su incarico della ditta APPALTAT. non si atteneva completamente alle norme di sicurezza. In particolare alcune basi di appoggio del ponteggio risultavano precarie in quanto non appoggiavano direttamente o sul terreno o su di un unico tavolone da ponteggio atto a ripartire il carico in modo uniforme sul terreno. Inoltre il sottoponte del castello di tiro posto sul retro dell'edificio non risultava completo in quanto il parapetto era privo di tavola fermapiede e corrente intermedio. Inoltre in alcuni punti, il piano di calpestio del ponteggio era privo di idoneo parapetto sui lati prospicienti i solai dell'edificio.

B) TERMINI PER L'ADEMPIMENTO ALLE PRESCRIZIONI:

- giorni 1 per i punti n.1-



Violazioni al D.P.R. 626/1994 articolo 6 comma 3

Art. 6 (Obblighi dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori).

3. Gli installatori e montatori di impianti, macchine o altri mezzi tecnici devono attenersi alle norme di sicurezza e di igiene del lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti dei macchinari e degli altri mezzi tecnici per la parte di loro competenza.

Articolo 22 - Obblighi dei progettisti

1. I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Articolo 23 - Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori

1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
2. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.

Articolo 24 - Obblighi degli installatori

1. Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.

**INDAGINI
PRELIMINARI****Comunicazione di notizia di reato
DATORE DI LAVORO DITTA PONTEGGI**

Violazioni al D.P.R. 626/1994 articolo 6 comma 3

Art. 6 (Obblighi dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori).

Articolo 22 - Obblighi dei progettisti



**Pistoia
26 Marzo 2014
PARTE PRIMA**

**UN CASO REALE DI "INFORTUNIO SUL LAVORO": SOGGETTI
COINVOLTI, INDAGINI, ITER PROCESSUALE FINO ALLA SENTENZA**

Ing. Carlo Savelli

**INDAGINI
PRELIMINARI*****Comunicazione di notizia di reato***
COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE**NOTIZIA DI REATO CSE**

INDAGINI PRELIMINARI

Comunicazione di notizia di reato COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE



Violazioni al D. Lgs. 494/1996 articolo 5 comma 1 lettera B ed E

Art. 5. Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori (art. 91)

1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori provvede a:

- a) verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12 100 ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- b) verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 12 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ove previsto e adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo di cui all'articolo 4 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
- c) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- d) verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- e) segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 7 94, 8 95, 96 e 9 97, comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 12 100 e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla azienda unita' sanitaria locale territorialmente competente e alla direzione provinciale del lavoro;
- f) sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

**INDAGINI
PRELIMINARI****Comunicazione di notizia di reato
COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE**

Violazioni al D. Lgs. 494/1996 articolo 5 comma 1 lettera e

Art. 5. Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori

e) segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 7, 8 e 9, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 12 e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla azienda unita' sanitaria locale territorialmente competente e alla direzione provinciale del lavoro;

**INDAGINI
PRELIMINARI****Comunicazione di notizia di reato
COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE**

Violazioni al D. Lgs. 494/1996 articolo 5 comma 1 lettera e

Art. 5. Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori



**Pistoia
26 Marzo 2014
PARTE PRIMA**

**UN CASO REALE DI "INFORTUNIO SUL LAVORO": SOGGETTI
COINVOLTI, INDAGINI, ITER PROCESSUALE FINO ALLA SENTENZA**

Ing. Carlo Savelli

INDAGINI PRELIMINARI




FACCIAMO UN PASSO INDIETRO ...

**IN DATA 11 MAGGIO 2007 (GIORNO DELL'INFORTUNIO)
VIENE AUTORIZZATA DALLA PROCURA L'ESECUZIONE
SULLA SALMA DELL'ESAME AUTOPTICO**

- **GLI U.P.G.**
- **I RILIEVI**
- **LE CONTESTAZIONI**
- **I C.T.U.**
- **LE RELAZIONI**

ACCERTAMENTO TECNICO NON RIPETIBILE



- **COMMITTENTE**
- **RESPONSABILE LAVORI**
- **DATORE DI LAVORO DECEDUTO**
- **COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE**

NOMINA C.T.U. MEDICO LEGALE
NOMINA C.T.P. MEDICO LEGALE

INDAGINI PRELIMINARI



11 LUGLIO 2007

LA RELAZIONE DI INCHIESTA DEGLI U.P.G.

- ORA INFORTUNIO
- LUOGO
- DATI INFORTUNATO
- DATI IMPRESA DECEDUTO E DATORE DI LAVORO
- ALTRE FIGURE COINVOLTE
- CERTIFICATI MEDICI E DENUNCE
- SINTESI DELL'ATTIVITA'
- DESCRIZIONE DEL CANTIERE
- DINAMICA DELL'INFORTUNIO
- INDIVIDUAZIONE RESPONSABILITA'
- ATTI E PROVVEDIMENTI

- GLI U.P.G.*
- I RILIEVI*
- LE CONTESTAZIONI*
- I C.T.U.*
- LE RELAZIONI*

LE IPOTESI FORMULATE

IPOTESI FORMULATE E RESPONSABILITA'

INDAGINI PRELIMINARI



17 DICEMBRE 2007

C.T.U. MEDICO LEGALE

- ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE MEDICA
- ESAME ESTERNO
- ESAME AUTOPTICO
- ESAMI DI LABORATORIO
- ESAME ISTOLOGICO
- CONSIDERAZIONI IN MERITO ALLA RELAZIONE DEGLI U.P.G.
- CONSIDERAZIONI MEDICO-LEGALI
- SINTESI

- *GLI U.P.G.*
- *I RILIEVI*
- *LE CONTESTAZIONI*
- *I C.T.U.*
- *LE RELAZIONI*

DINAMICA INCIDENTE

CONCLUSIONI DECESSO

17 DICEMBRE 2007**CONCLUSIONE INDAGINI PRELIMINARI****Art. 415-bis. Avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari.**

1. Prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell'articolo 405, anche se prorogato, il pubblico ministero, se non deve formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411, fa notificare alla persona sottoposta alle indagini e al difensore avviso della conclusione delle indagini preliminari.

2. L'avviso contiene la sommaria enunciazione del fatto per il quale si procede, delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto, con l'avvertimento che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la segreteria del pubblico ministero e che l'indagato e il suo difensore hanno facoltà di prenderne visione ed estrarne copia.

3. L'avviso contiene altresì l'avvertimento che l'indagato ha facoltà, entro il termine di venti giorni, di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, chiedere al pubblico ministero il compimento di atti di indagine, nonché di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio. Se l'indagato chiede di essere sottoposto ad interrogatorio il pubblico ministero deve procedervi.

4. Quando il pubblico ministero, a seguito delle richieste dell'indagato, dispone nuove indagini, queste devono essere compiute entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta. Il termine può essere prorogato dal giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero, per una sola volta e per non più di sessanta giorni.

5. Le dichiarazioni rilasciate dall'indagato, l'interrogatorio del medesimo ed i nuovi atti di indagine del pubblico ministero, previsti dai commi 3 e 4, sono utilizzabili se compiuti entro il termine stabilito dal comma 4, ancorché sia decorso il termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice per l'esercizio dell'azione penale o per la richiesta di archiviazione.

LA MEMORIA DIFENSIVA



- A) Premessa
- B) La figura del <<coordinatore per l'esecuzione dei lavori>>
- C) La figura professionale del <<direttore di cantiere>>
- D) Le diverse competenze professionali e, perciò, le diverse posizioni garanzia relative al <<coordinatore per l'esecuzione dei lavori>> e al <<direttore di cantiere>>
- E) Il piano di sicurezza e coordinamento redatto dall'ing. Savelli
- F) Considerazioni relative al P.O.S. dell'Impresa *del deceduto*, consegnato dall'ing. Carlo Savelli alla A.S.L. di Firenze n. 10
- G) Considerazioni relative al documento integrativo del P.O.S. dell'impresa *DECEDUTO* – intitolato “Chiarimenti al Piano Operativo di Sicurezza” - consegnato alla A.S.L. di Firenze n. 10 dall'ing. Carlo Savelli
- H) Le riunioni periodiche sul cantiere a cui ha partecipato l'ing. Savelli
- I) I rapporti dell'ing. Savelli con il committente e/o con il responsabile dei lavori.
- L) Con riguardo alle procedure esecutive della fase di lavorazione relativa al c.d. Banchinaggio
- M) Conclusioni

**RINVIO A
GIUDIZIO**

28 GENNAIO 2009 – RINVIO A GIUDIZIO



DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO

RINVIO A GIUDIZIO

28 GENNAIO 2009 – RINVIO A GIUDIZIO



Art. 429 c.p.p.

1. Il decreto che dispone il giudizio contiene:

- a) le generalità dell'imputato e le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private, con l'indicazione dei difensori;
- b) l'indicazione della persona offesa dal reato qualora risulti identificata;
- c) l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge;
- d) l'indicazione sommaria delle fonti di prova dei fatti cui esse si riferiscono;
- e) il dispositivo, con l'indicazione del giudice competente per il giudizio;
- f) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia;
- g) la data e la sottoscrizione del giudice e dell'ausiliario che l'assiste.

2. Il decreto è nullo se [...].

3. Tra la data del decreto e la data fissata per il giudizio [...] a venti giorni.

3bis. Qualora si proceda per il reato di cui all'articolo 589, secondo comma, del codice penale, il termine di cui al comma 3 non può essere superiore a sessanta giorni.

4. Il decreto è notificato all'imputato [...].

**RINVIO A
GIUDIZIO****28 GENNAIO 2009 – RINVIO A GIUDIZIO****Art. 113 c.p. - Cooperazione colposa**

Nel delitto colposo, quando l'evento è stato cagionato dalla cooperazione di più persone, ciascuna di queste soggiace alle pene stabilite per il delitto stesso. La pena è aumentata per chi ha determinato altri a cooperare nel delitto, quando concorrono le condizioni stabilite nell'articolo 111 e nei numeri 3 e 4 dell'articolo 112.

Art. 589 c.p. - Omicidio colposo

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici.

I NOSTRI ELEMENTI DI DIFESA

